

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DI STEFANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore PAOLO DI STEFANO

Seduta del 31/03/2026

FATTO

La ricorrente, titolare di due buoni a termine sottoscritti in data 09.01.2002, del valore nominale di € 1.000.00 ciascuno, ne lamenta il mancato rimborso da parte dell'intermediario perché sarebbero prescritti. A parere della ricorrente la tesi dell'intermediario è errata poiché il titolo non reca alcuna indicazione in ordine alla data di scadenza e alla serie di appartenenza; inoltre, la ricorrente lamenta che al momento del collocamento dei buoni non è stato consegnato il foglio informativo. La ricorrente, quindi, conclude per la declaratoria della responsabilità della resistente per violazione degli obblighi informativi, per la condanna al pagamento di € 2.000,00 oltre interessi e, in linea subordinata, per la condanna dell'intermediario al risarcimento del danno generato dall'asimmetria informativa.

L'intermediario, costituitosi con controdeduzioni, eccepisce l'inammissibilità del ricorso per incompetenza dell'ABF *ratione temporis* e *ratione materiae*. Nel merito insiste nella correttezza del proprio operato deducendo che, poiché si tratta di buoni fruttiferi postali a termine del settimo anno successivo a quello di emissione, appartenenti alla serie AA3, le cui condizioni sono sempre state rese note attraverso l'affissione dei vari avvisi informativi, essi si fossero prescritti in data 10.01.2019, ossia dieci anni dopo la data di scadenza dei buoni.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente al rimborso di due buoni postali fruttiferi sottoscritti in data 09.01.2002.

In via preliminare, il Collegio è chiamato a pronunciarsi sulle eccezioni di incompetenza temporale e per materia formulate dall'intermediario.

Quanto all'eccezione di incompetenza temporale dell'ABF formulata dalla resistente, il Collegio non si discosta dai principi enunciati dal Collegio di Coordinamento secondo cui sussiste la competenza dell'ABF quando - come nel caso di specie - la *causa petendi* consiste nell'accertamento dell'esigibilità del diritto a una delle prestazioni caratterizzanti il contratto di deposito irregolare stipulato con l'intermediario, ovvero del diritto di credito alla restituzione del valore nominale dei titoli e dei rendimenti maturati in ragione della loro scadenza, per quanto originati da contratti sottoscritti prima del limite di competenza temporale dell'Arbitro (Collegio di Coordinamento, decisione n. 4656/22). L'eccezione di avvenuta prescrizione sollevata dall'intermediario costituisce, quindi, una vicenda successiva e inerente allo svolgimento del rapporto, sebbene quest'ultimo sia sorto oltre il limite temporale di competenza dell'ABF, ossia oltre il sesto anno antecedente la proposizione del ricorso.

Quanto alla competenza *ratione materiae*, occorre ribadire che il collocamento dei BPF rientra nelle attività di "b**" ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144, espressamente incluse tra le attività indicate nelle Disposizioni ABF di competenza dell'Arbitro (cfr. Collegio di Coordinamento n. 9321 del 26 settembre 2023).

Nel merito, il ricorso è infondato.

Dalla disamina della copia dei buoni in atti, risulta che i BPF in questione sono stati emessi in data 09.01.2002, sul fronte/retro è indicata la dicitura "A TERMINE", sul fronte/retro è scritta a mano la serie di appartenenza e sul fronte/retro non è indicata la data di scadenza.

Tanto premesso si ha che i tassi applicati sui buoni di parte ricorrente siano riconducibili alla categoria dei BPF serie AA3 della durata di dodici anni dalla loro emissione (corrispondente alla serie ordinaria A3).

Con riferimento alla prescrizione l'art. 8 del D.M. 19 dicembre 2000 ha istituito il principio generale secondo cui "I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi".

Sulla questione del dies a quo del termine di prescrizione è di recente intervenuto il Collegio di Coordinamento con decisione n. 6196/2024, che ha richiamato le posizioni espresse dalla Suprema Corte con i provvedimenti nn. 19243/23 e 23006/23. In particolare, la Corte di Cassazione facendo leva sull'interpretazione letterale dell'art. 8 appena citato, ha rifiutato la lettura che fa coincidere il dies a quo con la fine dell'anno solare in cui cessa la fruttuosità dei buoni, per riferirlo, senza incertezze, alla data di scadenza del titolo. Sulla base di tale interpretazione, il Collegio di Coordinamento, chiamato a pronunciarsi sui buoni della serie BA, ha affermato il seguente principio di diritto: "Alle serie dei buoni postali fruttiferi già emesse alla data di entrata in vigore del DM 19 dicembre 2000 e per le quali non si siano compiuti i termini di prescrizione previsti dalla normativa previgente si applica l'art. 8 comma 2 dello stesso decreto, che stabilisce la prescrizione, per quanto riguarda il capitale e gli interessi, trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo".

Detto principio è estensibile ai buoni della serie in questione, in quanto assimilabili a quelli della serie BA, potendosi ritenere che con il richiamo dell'orientamento della Cassazione, il Collegio di

Coordinamento si sia riferito a tutti i titoli recanti l'espressione «al termine dell'anno successivo» (Collegio di Bari, decisione n. 9393/2024).

Pertanto, applicando i principi sopra enunciati (Coll. Coordinamento 6196/2024), si ritiene che il termine di scadenza del buono in argomento coincida con il giorno 09.01.2009 ed il diritto alla liquidazione sia prescritto in data 09.01.2019.

La liquidazione dei buoni è stata infatti richiesta con il reclamo e dall'esame della documentazione prodotta non constano precedenti atti interruttivi della prescrizione.

In riferimento al difetto di informazione in sede di collocamento ed alla mancata consegna del Foglio Informativo, rileva che: «La mancata consegna al sottoscrittore al momento dell'acquisto dei buoni del Foglio Informativo non impedisce all'intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l'intervenuta prescrizione [...] Resta salva la possibilità, in presenza di idonea domanda e ricorrendone le necessarie condizioni, di stigmatizzare l'omissione dell'intermediario sotto il profilo della responsabilità precontrattuale e/o dell'inadempimento, valorizzando la mancanza di trasparenza e l'inottemperanza al dovere di informazione e ponendo ciò a confronto con l'indubbia negligenza dell'investitore» (Collegio di Coordinamento, decisione n. 17814/19).

Più di recente il Collegio di Coordinamento con la decisione n. 11113/25 ha enunciato il seguente principio di diritto: «La mancata consegna al sottoscrittore del Foglio informativo, al momento dell'acquisto dei BFP e successivamente in costanza di rapporto, non impedisce all'intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l'intervenuta prescrizione, che decorre dalla scadenza del BFP». Inoltre, con quest'ultima decisione, il Collegio di Coordinamento, in merito alla mancata consegna del FIA e l'asimmetria informativa ai danni del risparmiatore, ha statuito che: «Fino al giorno in cui il diritto al rimborso di un BFP non sia prescritto, permane l'obbligo dell'intermediario di consegnare al sottoscrittore il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento. L'omissione dell'intermediario i) pregiudica il diritto e l'interesse del sottoscrittore ad una completa, agevole e meno onerosa informazione sulle caratteristiche dell'investimento effettuato, funzionale all'effettivo esercizio del diritto al rimborso del BFP prima del decorso del relativo termine di prescrizione, ed ii) obbliga l'intermediario al risarcimento del danno conseguente alla ridotta probabilità che il sottoscrittore si attivi per interrompere la prescrizione ed incassare il BFP».

Dunque, qualora si limiti la contestazione ad un difetto informativo in sede di sola sottoscrizione del buono, la violazione della regola di condotta che radica la competenza temporale dell'Arbitro va riferita al momento dell'acquisto del titolo, diversamente, il termine prescrizionale coinciderebbe con la data di scadenza del buono.

Nel caso di specie, poiché la ricorrente circoscrive le contestazioni al momento del collocamento dei buoni emessi il 9.1.2002 la violazione lamentata si colloca ben oltre la data da cui decorre la competenza temporale dell'Arbitro Bancario (sesto anno antecedente alla proposizione del ricorso) e, per tale ragione, la doglianza è inammissibile.

Per completezza, mette conto evidenziare che una domanda risarcitoria connessa a eventuali responsabilità in executivis dell'intermediario non avrebbe ricadute diverse in termini di competenza temporale dell'ABF, atteso che la prescrizione del BFP de quo sarebbe maturata il 10.01.2019.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE